

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2728 del 05/06/2019
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. APA-CT S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via Nicola Sacco n. 22. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento sito nel Comune di Forlì, Via Nicola Sacco n. 22.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2802 del 05/06/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno cinque GIUGNO 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. APA-CT S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via Nicola Sacco n. 22. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento sito nel Comune di Forlì, Via Nicola Sacco n. 22.

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto:

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS,VIA,AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960/99;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 05/02/2019, acquisita al Prot. Com.le 10697 e da Arpae ai PG/2019/24255 e 24256 del 14/02/2019, da APA-CT S.R.L. nella persona di Francesca Di Dio, in qualità di delegata dal legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, con sede legale in Comune di Forlì, Via Nicola Sacco n. 22, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento di produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento sito nel Comune di Forlì, Via Nicola Sacco n. 22, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 20978 del 06/03/2019, acquisita da Arpae al PG/2019/37008, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di documentazione integrativa;

Considerato che in data 03/04/2019 la ditta ha trasmesso la documentazione richiesta, acquisita da Arpae al PG/2019/54748;

Atteso che in merito all'impatto acustico, con nota Prot. Com.le 46442 del 23/05/2019, acquisita da Arpae al PG/2019/81720, la Responsabile della Posizione Organizzativa dell'Unità Ambiente del Comune di Forlì ha comunicato quanto segue: *"Vista la domanda di AUA contenente la documentazione di impatto acustico redatta dal TCA P. Bilancioni integrata in data 04/4/19 P.G. 30193 da cui si evince che l'attività svolta in via N. Sacco, 22 rispetta i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì; Visto il parere favorevole espresso da Arpae – Sezione Territoriale di Forlì P.G. 44571 del 17/5/19; si ritiene ottemperato quanto previsto all'art. 3 comma e) del DPR 13/03/2013 n. 59"*;

Viste le conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 20/05/2019;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **APA-CT S.R.L.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del presente atto:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 171 del 24/04/12 Prot. Prov.le 42679, rilasciata dal Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni ed Elmo Ricci e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **APA-CT S.R.L.** (C.F./P.IVA 02485830406) nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Forlì, Via Nicola Sacco n. 22, **per lo stabilimento di produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento sito nel Comune di Forlì, Via Nicola Sacco n. 22.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:

- **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Forlì e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa e ad altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di disporre la revoca del titolo abilitativo vigente indicato in premessa.
8. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Arpa è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
9. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
10. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni, Elmo Ricci, Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Carla Nizzoli

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con atto del Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena n. 171 del 24/04/12 prot. n. 42679.

L'istanza di AUA in oggetto riguarda l'inserimento della nuova emissione E4 "Confezionamento buste e capsule".

Trattandosi di modifica di uno stabilimento già autorizzato alle emissioni in atmosfera non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento all'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Il Responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera non ha richiesto al Servizio Territoriale di Arpae una relazione tecnica istruttoria relativamente alla modifica richiesta, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, in quanto ha ritenuto che:

- le valutazioni, i valori limite e le prescrizioni riportate nella precedente autorizzazione n. 171 del 24/04/12 prot. n. 42679 relativamente alla emissione E1 "Produzione mangimi in polvere e mangimi liquidi" siano applicabili anche alla nuova emissione E4 "Confezionamento buste e capsule", alla quale vengono convogliati gli effluenti derivanti dalla aspirazione dell'attività di inserimento, dosaggio e confezionamento in buste o in capsule degli stessi mangimi in polvere prodotti negli impianti di cui all'emissione E1;
- la Ditta debba provvedere alla messa in esercizio ed a regime della nuova emissione E4, con l'obbligo di effettuazione dei tre monitoraggi previsti per la messa a regime;
- il monitoraggio periodico dell'emissione E4 possa essere sostituito dall'installazione di un pressostato differenziale e dalla annotazione su apposito registro delle ispezioni effettuate all'impianto di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno mensile, trattandosi di filtro dotato di sistema di pulizia automatico ad aria compressa, come previsto dal punto 8.1 della DGR 960/99.

Il Responsabile dell'endoprocedimento ha ritenuto altresì non necessario richiedere una valutazione al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL Romagna – Sede Forlì, nel rispetto di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PG/FC/2016/9353.

Per quanto riguarda le altre emissioni presenti nello stabilimento e non oggetto di modifica, si confermano le valutazioni, condizioni e prescrizioni di cui alla precedente autorizzazione n. 171 del 24/04/12 prot. n. 42679.

Il Comune di Forlì, coinvolto all'interno del procedimento della Autorizzazione Unica Ambientale, non ha fatto pervenire alcun parere relativamente alla modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti e delle valutazioni sopra riportate consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'autorizzazione n. 171 del 24/04/12

prot. n. 42679, e dalla documentazione allegata all'istanza di AUA presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 05/02/2019 P.G.N. 10697, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE N. E2 – IMPIANTO TERMICO SPOGLIATOIO E SERVIZI IGIENICI (23 kW a metano)

EMISSIONE E3 – IMPIANTO TERMICO LABORATORIO (25 kW a metano)

relative a impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dall'attività di produzione mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. E1 – PRODUZIONE MANGIMI IN POLVERE E MANGIMI LIQUIDI

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce con pressostato differenziale

Portata massima	1.100	Nmc/h
Altezza minima	10,5	m
Durata	6	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Polveri totali	5	mg/Nmc
----------------	---	--------

EMISSIONE N. E4 – CONFEZIONAMENTO BUSTE E CAPSULE

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce con pressostato differenziale

Portata massima	1.800	Nmc/h
Altezza minima	10,5	m
Durata	6	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	5	mg/Nmc
----------------	---	--------

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa *"Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011"*, disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpae.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La Ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
3. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alla **nuova emissione E4 entro tre anni** dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio della emissione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale emissione.
4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo

P.E.C.), al Comune di Forlì, all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) la data di messa in esercizio degli impianti di cui alla **nuova emissione E4**, con un anticipo di almeno 15 giorni.

5. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
6. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alla **nuova emissione E4** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni.
7. Il monitoraggio periodico delle **emissioni E1 ed E4** è sostituito dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie negli impianti di abbattimento. I dati relativi alle ispezioni effettuate agli impianti di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno mensile, trattandosi di filtri dotati di sistema di pulizia automatico ad aria compressa, devono essere annotate sul **registro** di cui al successivo punto 8. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione dei filtri, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.
8. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale di Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni mensili effettuate agli impianti di abbattimento di cui alle **emissioni E1 ed E4**, come richiesto al precedente punto 7.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.